

Tribunale di Ragusa

Il giudice _____

sciolta la riserva assunta all'udienza del 29/6/2016,
ritenuto necessario disporre CTU sul seguente quesito:

“ accerti il CTU, con riferimento al rapporto di c/c: _____

utilizzato con apertura di credito - sulla base della documentazione agli atti e di quella che le parti vorranno consensualmente produrre - quale sia stata la somma trattenuta dalla Banca per effetto dell'applicazione di interessi debitori ultralegali non pattuiti per iscritto, dall'apertura del conto fino alla chiusura, per effetto della capitalizzazione trimestrale degli interessi, dell'incidenza della CMS, degli addebiti per altre commissioni e spese comunque denominate e tenuto conto del cd gioco delle valute;

• determini, quindi, previo ricalcolo dei saldi conto, quale sia l'effettivo rapporto dare-avere tra le parti, in applicazione dei seguenti principi:

eliminando ogni effetto anatocistico, compresa la capitalizzazione annuale, sulla scorta di quanto stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24418 del 02.12.2010, sino all'entrata in vigore della delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) del 09.2.2000 e, successivamente, seguendo la periodicità di capitalizzazione, in regime di reciprocità, risultante dalla documentazione bancaria in atti;

eliminando la CMS e le altre spese e commissioni comunque denominate che non siano state espressamente pattuite nei contratti inter partes nel rispetto della normativa di cui al D.L.vo n. 385/1993;

procedendo a ricalcolare gli interessi con applicazione del tasso legale ex art. 1284 CC, fino all'entrata in vigore dell'art. 117, VII° comma, lett. a, D.L.vo n. 385/1993, e, per il periodo successivo, dei tassi indicati in tale norma, nel caso in cui i tassi di interesse non siano stati pattuiti per iscritto nel rispetto della normativa di cui al citato D.L.vo n. 385/1993;

applicando le valute corrispondenti alle date di effettivo acquisto o perdita da parte della banca della disponibilità giuridica delle somme versate o



prelevate sui conti correnti di cui è causa, nel caso in cui non risultino nei contratti in atti clausole specifiche di postergazione-anticipazione delle valute;

- verifichi altresì il CTU se sia intervenuta prescrizione del diritto di ripetizione, considerando il decennio anteriore all'effettivo pagamento delle competenze, applicando i principi fatti propri dalla citata sentenza n. 24418/2010, in tema di rimesse solutorie e ripristinatorie;
- accerti altresì il CTU se, nel periodo successivo all'entrata in vigore della normativa anti-usura (L. n. 108/1996), la banca abbia applicato interessi usurari in violazione della legge citata, tenendo conto di ogni commissione (compreso la CMS) collegata all'erogazione del credito, ponendo a confronto il TEG così calcolato con i Tassi Soglia maggiorati della cd. CMS soglia, così come individuati dai Decreti Ministeriali che si sono succeduti nel tempo a partire dal 22.03.2007. Nel caso in cui sia accertato il superamento della soglia di usura, ricalcoli il saldo senza applicazione di interessi passivi relativamente al trimestre interessato".

Nomina CTU la dott.ssa

Fissa l'udienza del 23/11/2016 ore 9:30 per il conferimento dell'incarico al CTU e per il giuramento.

Si comunichi alle parti e al CTU.

Ragusa, 08/07/2016

Il giudice

